



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 20/05/2024 e vi rimarra' fino al 05/06/2024.

Li 20/05/2024

L'ADDETTO ALL'ALBO
Cosimo Di Rella

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.13/2024 del 29.04.2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA "CITTADINANZA CIVICA" AI MINORI FIGLI DI GENITORI IMMIGRATI, PRIVI DELLA CITTADINANZA ITALIANA, RESIDENTI NELLA CITTA' DI RUVO DI PUGLIA

Il 29 aprile 2024 alle ore 09,02 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P
Scardigno Michele	P
Bruni Angela	P
Caldarola Giuseppe	A
Caldarola Lia	P
Cantatore Vito	A
Chiarulli Giuliano	P
Lorusso Luciano	A
Mastrorilli Biagio	A

PRESENTI N. 11

Nome e Cognome	Presente/Assente
Mazzone Giovanni	A
Montaruli Domenica	P
Paparella Mario	P
Paparella Pietro	P
Rutigliani Mariatiziana	P
Spinelli Patrizio	P
Summo Simona	A
Turturro Giovanni	P

ASSENTI N. 6

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Non Richiesto
Data: 08/03/2024	Data:
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Antonella Tampoia	

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento iscritto al n.3 dell'odg avente ad oggetto:"REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA "CITTADINANZA CIVICA" AI MINORI FIGLI DI GENITORI IMMIGRATI, PRIVI DELLA CITTADINANZA ITALIANA, RESIDENTI NELLA CITTA' DI RUVO DI PUGLIA".

La relazione dell'Assessore al ramo Domenico Savio Curci e gli interventi dei Consiglieri sono integralmente riportati nel verbale di pari seduta.

Alle ore 11,36 su richiesta del Presidente del Consiglio, la seduta viene sospesa ad unanimità di voti favorevoli resi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti in aula per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge (assenti Lorusso, Cantatore, Summo e Mazzone G.).

Alle ore 12,28 i lavori riprendono con l'appello del Segretario Generale. Presenti n.13 (assenti Lorusso, Cantatore, Summo e Mazzone G.).

PREMESSO CHE:

- La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 stabilisce nel preambolo che gli Stati parti alla presente convenzione:

- “considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”,
- “tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà”,
- “riconoscendo che le Nazioni Unite, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza”,
- “rammentando che nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari”,

- La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dispone inoltre:

- all'art. 2: “Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”;
- all'art. 3.1: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”;
- all'art. 3.2 : “gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati”.
- all' art. 12 1: “gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di

maturità”.

- La Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 6/11/1997 dispone che:

- “Ogni Stato Parte deve essere guidato dal principio della non discriminazione fra i suoi cittadini, siano essi cittadini per nascita o che abbiano acquisito la nazionalità successivamente” (art. 5, c. 2);
- “Ogni Stato Parte deve facilitare nel suo diritto interno l'acquisizione della sua nazionalità per le persone nate sul suo territorio e ivi residenti legalmente e abitualmente” (art.6, paragrafo 4, lettera e);

- La Costituzione Italiana stabilisce all'art. 3:

- comma 1, che “tutti i Cittadini hanno parità dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”;
- comma 2, che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

CONSIDERATO CHE

- la legge sulla cittadinanza n. 91/1992, al momento vigente, prevede un'unica modalità di acquisizione della cittadinanza italiana basata sul principio dello “ius sanguinis” in virtù del quale un bambino è italiano se almeno uno dei due genitori è italiano, mentre un bambino nato in Italia da genitori immigrati privi di cittadinanza può richiederla solo dopo aver compiuto la maggiore età e se fino a quel momento abbia risieduto “legalmente e ininterrottamente” sul territorio italiano;
- è in discussione in Parlamento e in molte Regioni, Province e Comuni l'indifferibile urgenza di una riforma della legge n. 91 del 1992 “Nuove norme sulla cittadinanza”, e la necessità di una nuova legislazione per gli immigrati, privi della cittadinanza, che risiedono in Italia;
- il Comune di Ruvo di Puglia considera l'uguaglianza sociale, l'inclusione socio educativa dei bambini migranti nella scuola e nei luoghi di socialità una ricchezza per la propria comunità e che questi principi costituiscono parti qualificanti dei propri fondamenti statutari al fine di favorire la costruzione di una società più inclusiva e coesa;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29/2018 del 21/05/2018 esprimeva - con la mozione prot. n. 3.894/2018 avente ad oggetto: “sostegno della legge sullo ius soli” DD. LL. N. 2.092 “Modifiche alla legge n. 91/1992 ed altre disposizioni in materia di cittadinanza” - l'assoluta necessità di affermare il diritto alla non discriminazione dei bambini e degli adolescenti che vivono in Italia, promuovendo tutte le azioni idonee ad eliminare le ingiuste limitazioni al godimento di diritti e facoltà nei confronti di persone che, sin dalla nascita, sono inserite nella vita civile e sociale del nostro Paese;

CONSIDERATO CHE

- la presenza di alunni e alunne, figli minori di genitori immigrati privi della cittadinanza, è strutturale da anni ormai: sono più di 877 mila gli studenti e le studentesse con cittadinanza non italiana che frequentano le scuole e che si tratta di bambine, bambini e adolescenti, per la gran parte nati in Italia, e che solo al compimento del 18° anno di età possono chiedere l'ottenimento della cittadinanza italiana;
- la dimensione educativa non può essere separata dalla dimensione sociale. In una fase delicata come quella della crescita, per le bambine, i bambini e adolescenti non avere la cittadinanza italiana, sentirsi non riconosciuti rispetto ai compagni di classe con i quali si condividono spazi, sentimenti, emozioni, aspettative e passioni per il futuro, può avere ripercussioni nel

raggiungimento del senso di appartenenza alla comunità nella quale si vive;

PRESO ATTO CHE al 31 dicembre 2023 risultano residenti, nel Comune di Ruvo di Puglia, n. 1.033 immigrati, di cui n. 66 hanno acquisito la cittadinanza italiana e sono n. 192 i minori immigrati residenti nel Comune di Ruvo di Puglia a cui non è riconosciuta la cittadinanza italiana;

VALUTATO CHE è doveroso procedere ad un importante atto rappresentativo, di grande valore civile, quale il conferimento della “cittadinanza civica” ai minori figli di genitori immigrati, privi della cittadinanza italiana, residenti nella città di ruvo di puglia, in attesa dell’auspicata riforma della legge sulla cittadinanza, per rispondere alla domanda di appartenenza e di partecipazione da parte delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi nati da genitori immigrati, privi della cittadinanza italiana, residenti nella città di Ruvo di Puglia da almeno due anni;

DATO ATTO CHE assumere questa iniziativa è nelle prerogative dell’ente locale in quanto sede dell’anagrafe e detentore di un rapporto diretto con i propri cittadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Costituzione Italiana;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO lo schema di Regolamento per la concessione della cittadinanza civica per ius soli allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Direttore di Area 4 – Attività Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che non necessita acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole circa la conformità della proposta di deliberazione rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo Statuto Comunale e ai Regolamenti Interni reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art 8, Regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che al momento della votazione i Consiglieri presenti e votanti in aula sono n.13 (assenti Lorusso, Cantatore, Summo e Mazzone G.);

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il conferimento della “Cittadinanza Civica” ai minori figli di genitori immigrati, privi di cittadinanza e titolari di regolare permesso di soggiorno e regolarmente residenti nel Comune di Ruvo di Puglia da almeno due anni, secondo i principi riportati nell’allegato regolamento alla lettera A);
- **DI DARE MANDATO** al direttore dell’Area IV - Attività Istituzionali di predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione della relativa cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria e tutti i conseguenti adempimenti organizzativi.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Scardigno

F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/04/2024 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 29/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia
